

Consiglio comunale. Questi criteri erano stati introdotti, in sede di dibattito parlamentare, in occasione della riforma decisa dal Gran Consiglio il 3 febbraio 1999. In base all'art. 13 cpv. 1 let. p LOC finora in vigore il Legislativo era quindi in sostanza organo di semplice ratifica della proposta dei diversi gruppi politici; inoltre quando vi era un solo rappresentante da designare, il diritto spettava automaticamente al Gruppo di maggioranza in Consiglio comunale.

A partire dal 1. gennaio 2015 nella scelta dei delegati il Legislativo sarà invece libero di scostarsi da criteri di ripartizione politica e potrà tener conto di altri criteri (vedi competenze tecniche, conoscenze del settore, capacità individuali degli interessati, ecc.), consolidando le stesse in decisioni di nomina rese a maggioranza semplice.

Modifiche art. 75 cpv. 5 e art. 77 a cpv. 1 LOC

art. 75 cpv. 5 LOC

Versione attuale	Nuova versione
Referendum ⁵ Riconosciute la regolarità e la ricevibilità, esso sottopone la risoluzione alla votazione popolare non prima di un mese, né più tardi di quattro mesi dalla pubblicazione all'albo della decisione.	Referendum ⁵ Riconosciute la regolarità e la ricevibilità, esso sottopone la risoluzione alla votazione popolare al più tardi entro cinque mesi dalla pubblicazione all'albo della decisione.

art. 77a cpv. 1 LOC

Versione attuale	Nuova versione
Votazione popolare ¹ Se il Consiglio comunale aderisce all'iniziativa questa si ritiene accolta e la consultazione non ha luogo. Se non aderisce, è sottoposta a votazione popolare non prima di un mese né più tardi di quattro mesi dalla pubblicazione della risoluzione del Consiglio comunale.	¹ Se il Consiglio comunale aderisce all'iniziativa questa si ritiene accolta e la consultazione non ha luogo. Se non aderisce, è sottoposta a votazione popolare al più tardi entro cinque mesi dalla pubblicazione della risoluzione del Consiglio comunale.

Con le modifiche in questione vi sarà **un termine più lungo** per l'organizzazione delle votazioni popolari, in caso d'iniziativa e referendum a livello comunale (art. 75 e 76 e segg. LOC). Le modifiche fanno seguito all'introduzione generalizzata del diritto di voto per corrispondenza per tutte le elezioni e votazioni disciplinate dalla Legge sull'esercizio dei diritti politici, comprese quindi le votazioni su referendum e iniziativa a livello comunale via il rimando dell'art. 79 LOC. I termini attualmente previsti dall'art. 75 cpv. 5 LOC e art. 77a cpv. 1 risultano troppo stretti per poter ossequiare la tempistica imposta dall'introduzione del voto per corrispondenza generalizzato.


Al proposito di quest'ultimo - oggetto delle modifiche agli artt. 25, 26, 29, 31, 32, 32 a 33 Legge sull'esercizio dei diritti politici in vigore dal 1. gennaio 2015 - la competente Divisione giustizia vi darà i ragguagli necessari nelle prossime settimane, in particolare con l'approssimarsi delle elezioni cantonali del 19 aprile 2015.

Siamo certi della vostra attenzione su quanto precede e ci è gradita l'occasione per porgervi i nostri migliori saluti.

PER LA SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI


Il Capo Sezione:

E. Genazzi



La Capoufficio amministrativo
e del contenzioso:

C. Biasca



Copia per conoscenza a:

- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch);
- Divisione Giustizia, alla cortese attenzione di F. Catenazzi e M. E. Guidotti (di-dg@ti.ch).